

TI_GERICHTE 14.2002.00042 vom 16. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.00042

FR: TI_GERICHTE 14.2002.00042 du 16 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 14.2002.00042 del 16 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata è stata intimata all'appellante il venerdì 26 aprile 2002 e da essa ritirata il lunedì 29 aprile 2002, come risulta dalla consultazione della funzione di ricerca "Track & Trace lettere" del sito web della _____ relativa al numero d'invio figurante sulla busta allegata all'esemplare della sentenza 19 aprile 2002 prodotta da _____ con l'appello. Quest'ultimo è pertanto tempestivo.

E. 2

È inconciliabile con l'esigenza di una motivazione chiara e dettagliata dell'appello, posta all'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (applicabile in casu per il rinvio dell'art. 25 LALEF), il richiamo all'esposizione delle circostanze di fatto o ai motivi di diritto esposti negli allegati introdotti in prima istanza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 309, con rif.). Tale esigenza vale pure per le osservazioni presentate dall'appellato (CEF

E. 3

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute), questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la presenza del trinomio di identità nonché, trattandosi di una sentenza arbitrale estera (cfr. art. V n. 2 Conv. di New York), l'arbitrabilità della lite secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84 nonché n. 95 e 97 ad art. 80; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 103 e 124 ad art. 81).

E. 4

Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 4.1

Il concetto di "sentenza esecutiva" è definito dal diritto esecutivo federale solo per quanto concerne i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. DTF 67 I 9; Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 80; Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, se non ve ne fossero, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28

LDIP).

E. 4.2

In casu, non è contestata l'applicabilità della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0277.12), che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 ed è applicabile anche a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (cfr. Andreas Bucher, *Le nouvel arbitrage international en Suisse*, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Paolo Michele Patocchi/ Cesare Jermini, *Basler Kommentar zum IPR*, Basilea 1996, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80). Del resto, il titolo di rigetto invocato (doc. F) è stato emanato da un tribunale arbitrale con sede all'estero, e meglio a Mosca (cfr. art. 194 LDIP e Bucher, op. cit., n. 427; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 12 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron, n. 33 ad art. 80; Kurt Siehr, *Das Internationale Privatrecht der Schweiz*, Zurigo 2002, p. 726 ad IV.1.a). Non esiste d'altronde alcuna convenzione bilaterale tra la Russia e la Svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali (cfr. RS 0.277).

E. 5

Qualora l'istanza di rigetto sia, come nella fattispecie, fondata su una decisione estera, il giudice deve esaminare pregiudizialmente la questione dell'exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero eseguibile in Svizzera sono fissate dalla convenzione internazionale sull'esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss. LDIP (cfr. Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).

E. 5.1

Giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il riconoscimento dell'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve produrre con l'istanza l'originale della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso, cfr. art. II n. 2 Conv. New York), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità, nonché una loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui l'esecuzione è chiesta. Un'attestazione di esecutività non è richiesta (cfr. Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80).

E. 5.2

In casu, _____ con la produzione dei doc. E (art. 19 del contratto 117/97, recante la marginale "résolution de disputes et droit applicable", "risoluzione delle vertenze e diritto applicabile"), F (lodo arbitrale recante la debita postilla e accompagnato da una traduzione in francese) e O (traduzione del lodo in italiano), ha adempito le condizioni poste dall'art. IV n. 1 Conv. di New York (cfr. Patocchi/Jermini, op. cit., n. 48 ss. ad art. 194). Come verrà esposto ulteriormente (cons. 6), l'art. 20 del contratto 117/97 non può essere considerato come una clausola arbitrale a sé stante.

E. 6

Ex art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a quelle dell'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (cfr. ad es. Bucher, op. cit., n. 421; Thomas Rüede / Reimer Hadenfeldt, *Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht*, 2. ed., Zurigo 1993; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 43 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80).

E. 6.1

Secondo l'art. V n. 1 di tale convenzione, il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale possono essere rifiutati solo per alcuni motivi esaustivamente enumerati, che il convenuto deve allegare e provarne l'esistenza dei presupposti. In particolare, sono motivi di opposizione i due allegati dall'escussa nella fattispecie: – la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non è stata in grado per altro motivo, di far valere i propri diritti (lett. b); – la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all'arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all'arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite (lett. c).

6.2. _____ . allega anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto la convocazione all'udienza arbitrale non le sarebbe pervenuta. a) L'allegazione costituisce ovviamente in sé un valido motivo di opposizione ai sensi dell'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York, poiché l'emanazione di una sentenza arbitrale senza che il convenuto sia stato sentito, anche se la domanda gli è stata comunicata così come il nome degli arbitri, viola palesemente il "due process", in particolare l'esigenza del contraddittorio, che va ossequiata in ogni stadio della procedura arbitrale (cfr. art. 182 cpv. 3 LDIP e Patocchi/Jermini , op. cit., n. 81 ad art. 194) . b) Vi è disputa tra le parti sulla questione di sapere se _____ sia abilitata o no a recare la prova della mancata ricezione della convocazione all'udienza arbitrale oppure se le sentenze russe che accertano la regolare citazione dell'escussa vincolino questa Camera. Orbene, gli accertamenti contenuti nel lodo arbitrale non vincolano totalmente il giudice dell'esecuzione, altrimenti l'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York non avrebbe più alcun significato (in questo senso, per la Convenzione di Lugano: Yves Donzallaz , La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3304, che espone che il divieto di revisione nel merito della sentenza da delibare statuito agli art. 29 e 34 cpv. 3 CL non deve precludere in toto l'analisi dei motivi di rifiuto dell'exequatur ex art. 27 CL – il cui n. 2 ricalca in sostanza l'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York). Se è vero che il giudice dell'esecuzione non può rivedere i fatti e la motivazione giuridica sul merito del lodo di cui è chiesto l'exequatur, tale principio non vale nella sua interezza per le cause di rifiuto di cui all'art. V Conv. di New York, che vengono esaminate non quo agli accertamenti fattuali ma solo sulla loro qualificazione giuridica. Certo, secondo un autore (Franz Satmer , Verweigerung der Anerkennung ausländischer Schiedssprüche wegen Verfahrensmängeln, tesi Zurigo 1994, p. 103 s. e nota 62), la sentenza giudiziaria estera non rivestirebbe carattere di pregiudizio per il giudice dell'esecuzione. Infatti, i tribunali esteri valutano le asserite violazioni procedurali secondo il proprio diritto interno e non secondo la Convenzione di New York. Da tale argomento si può però dedurre che il giudice dell'esecuzione può solo esaminare se le norme procedurali del diritto dello Stato di origine adempiono i requisiti posti dalla Convenzione di New York e dal proprio diritto (sotto il profilo dell'ordine pubblico procedurale). c) Ciò posto, questa Camera non è quindi competente per esaminare le censure fattuali addotte dall'appellante. Dal profilo giuridico, l'art. 3 punto 1 della legge della Federazione Russa "sull'arbitrato commerciale internazionale", sul quale si è fondato il Tribunale municipale di _____ per verificare la regolarità della notifica dei diversi atti arbitrali della causa in esame (cfr. doc. G, p. 3 s. e P, p. 2), prevede che qualsiasi comunicazione scritta viene considerata ricevuta dal destinatario se consegnata al

destinatario in persona oppure alla sua impresa commerciale, all'indirizzo della sua residenza permanente oppure all'indirizzo postale; qualora questi indirizzi non possono essere accertati mediante ragionevole ricerca di informazioni, la comunicazione scritta viene considerata ricevuta se essa è stata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto dell'impresa commerciale, residenza permanente o indirizzo postale del destinatario mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che prevede la registrazione del tentativo di consegna. A prescindere dall'esame dell'ammissibilità – sotto il profilo della Convenzione di New York – delle altre vie di notifica, è in ogni caso evidente che la consegna personale dell'atto accertata da una ricevuta di ricezione è da considerare quale valida notifica. Orbene, il Tribunale municipale di _____ ha accertato che l'appellante aveva ricevuto la citazione all'udienza arbitrale, il che è stato confermato da un'apposita ricevuta versata agli atti. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema della Russia (doc. H e Q). Tali accertamenti vincolano questa Camera. d) Del resto, le censure fattuali dell'appellante appaiono comunque perentorie, perché non sono state fatte valere presso le competenti autorità dello Stato di origine (cfr. Patocchi/Jermini, op. cit., n. 59 e 86 ad art. 194, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80). Infatti, davanti alle autorità giudiziarie russe, l'appellante ha allegato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del tribunale arbitrale (cfr. doc. G, p. 4 e P, p. 3). Invece, la tesi secondo la quale il giorno in cui è stata firmata la ricevuta di ricezione dall'impiegata dell'appellante _____ (cfr. doc. U, ultima pagina) sarebbe giunto un altro atto che non la citazione all'udienza arbitrale non è stata presentata e quindi non è stata esaminata dai giudici russi. e) A titolo del tutto abbondanziale, va evidenziato come l'appellante non abbia comunque provato la sua nuova tesi, come ne avrebbe invece avuto l'onere secondo l'art. V n. 1 Conv. di New York (cfr. Satmer, op. cit., p. 117; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 55 ad art. 194), rilevato che il fatto che in caso l'escussa avrebbe dovuto portare la prova di un fatto negativo (la mancata citazione all'udienza arbitrale), non avrebbe determinato l'inversione dell'onere dell'allegazione e della prova, ma, in applicazione delle regole della buona fede, solo obbligato la controparte – l'escutente – a collaborare alla procedura probatoria. Con il doc. S, il servizio corriere della ditta OOO " _____ " ha attestato con il suo timbro di aver consegnato _____. il 18 settembre 1998 la citazione per l'udienza 3 novembre 1998 (cfr. il recto dell'avviso di ricevimento, doc. S nonché doc. U, p. 4). Certo, manca la firma della destinataria a tergo dell'avviso di ricezione (cfr. la casella "Date et signature du destinataire", doc. S nonché U, p. 5), ma dall'ultima pagina del doc. U si evince che il 18 settembre 1998, alle ore 11.18, l'escussa ha effettivamente ricevuto un invio distribuito dalla ditta " _____ ", così come lo attesta la firma della sua impiegata _____. Ora, l'appellante non nega di aver ricevuto un invio da parte della CIAC il 18 settembre 1998, ma allega che non si sarebbe trattato della citazione 16 settembre 1998 per l'udienza 3 novembre 1998 (doc. T e U), bensì della notifica

E. 6.3

Per quanto attiene al motivo di rifiuto dell'exequatur fondato sul fatto che il lodo arbitrale di cui si chiede l'esecuzione si riferisca ad una controversia non contemplata dall'art. 19 del contratto 117/97 (cfr. art. V n. 1 lett. c Conv. New York), valgono le considerazioni espresse supra al cons. 6.2b: le decisioni del Tribunale arbitrale e delle autorità giudiziarie russe su tale punto non vincolano questa Camera. Tuttavia, non può comunque essere seguita la tesi di _____. secondo la quale l'art. 19 del contratto 117/97 (cfr. doc. E, 2a e 2b) costituirebbe una clausola arbitrale solo per le controversie relative all'esecuzione del contratto mentre eventuali liti circa la sua rescissione sarebbero da arbitrare da un altro

tribunale in virtù dell'art. 20.1. Infatti, già per la sua marginale (“soluzione [“risoluzione”] delle controversie [“vertenze”] e diritto applicabile”) l'art. 19 è da considerare quale sedes materiae per la questione della clausola arbitrale. Sia dal profilo teleologico che sistematico, l'art. 20.1 cpv. 2 va quindi interpretato nel senso che aldilà dell'espressione inesatta usata dalle parti – abbreviazione del nome del Tribunale arbitrale, che tra l'altro viene anche usata all'art. 19.2 – queste hanno voluto sottoporre tutte le controversie relative al contratto 117/97 allo stesso Tribunale arbitrale. Del resto, l'appellante non ha provato, come ne aveva invece l'onere, che esiste in _____ un Tribunale arbitrale il cui nome corrisponde esattamente a quello riportato all'art. 20.1 cpv. 2.

E. 7

L'appello

E. 8

maggio 2002 va quindi respinto. La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 80, 81 LEF, IV, V Conv. New York e 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; pronuncia 1. L'appello 8 maggio 2002 _____ o, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a _____, fr. 8'000.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.